

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII
n. 46

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RADICE, STRADELLA, VINCENZO BIANCHI, DONATO BRUNO, COLLA-
VINI, CONTE, COSENTINO, LAVAGNINI, LEONE, MARZANO, PAROLI,
POSSA, ROMANI, ROSSO, RUSSO, SCARPA BONAZZA BUORA, STAGNO
d'ALCONTRES, TARDITI, TORTOLI, VALDUCCI, VITO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione delle norme in materia di valutazione dell'impatto ambientale

Presentata il 4 dicembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La valutazione di impatto ambientale, introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento con l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, rappresenta senz'altro un notevole passo avanti nella tutela del territorio che è stato in parte deturpato da opere pubbliche e private per nulla rispettose dell'ambiente. Naturalmente questa procedura, senz'altro positiva, avrà effetti insufficienti fino a quando il controllo del territorio da parte dei comuni re-

sterà, come è ancora oggi in larga parte del Paese, del tutto inadeguato e tale da lasciare spazio ad un abusivismo edilizio di vastissima portata, soprattutto in alcune regioni meridionali.

Malgrado i lodevoli intenti, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale nei suoi primi dieci anni di applicazione ha palesato notevoli inconvenienti, soprattutto per quanto riguarda l'eccessivo rallentamento della realizzazione di opere pubbliche. Tutto ciò è accaduto per effetto di un certo estre-

mismo che ha caratterizzato molte valutazioni negative di impatto ambientale, alle quali neanche la prevista devoluzione della pronuncia finale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di dissenso espresso dal Ministro dell'ambiente in sede di conferenza di servizi, ha permesso di ovviare. In alcuni casi tale situazione ha, anzi, portato a sostenere costi elevati poi sfociati nel mancato soddisfacimento di interessi generali, come per il raddoppio della strada statale Aurelia in luogo della realizzazione dell'autostrada tirrenica.

Sono poco chiari, inoltre, alcuni contorni delle procedure, nonché l'intervento di soggetti esterni all'amministrazione con compiti estremamente delicati sotto il profilo degli interessi generali in gioco.

Per tali motivi riteniamo che, anche ai fini del varo di una nuova normativa sull'impatto ambientale, sia opportuno che il Parlamento, mediante il potere di inchiesta previsto dall'articolo 82 della Costituzione, faccia chiarezza su come questo grande potere è stato esercitato fino ad oggi e quali effetti concreti questa procedura abbia avuto sotto il profilo funzionale ed economico.

La chiarezza qui auspicata sarà d'altronde la base per la redazione di una normativa appropriata, elaborata per sgomberare il campo da dubbi ed interferenze e per rendere la valutazione dell'impatto ambientale di opere e progetti quel valido strumento di studio del rapporto tra ambiente ed interventi cui da sempre si sarebbe dovuto aspirare.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle modalità e sugli effetti della valutazione dell'impatto ambientale.

2. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità fra i gruppi parlamentari.

3. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione.

4. La Commissione deve presentare la propria relazione conclusiva alla Camera dei deputati entro sei mesi dalla sua istituzione.

ART. 2.

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) verificare in che modo sia stata esercitata la procedura di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche e private soggette a tale procedura;

b) accertare se ed in quale misura la procedura di valutazione dell'impatto ambientale ha rallentato l'esecuzione di opere pubbliche di rilevante interesse nazionale;

c) verificare i progetti di opere pubbliche e private modificati a seguito della valutazione dell'impatto ambientale e se ed in quale misura le modifiche richieste ne hanno migliorato la qualità;

d) verificare il costo delle modifiche richieste e i soggetti che hanno eventualmente tratto benefici da tali modifiche;

e) verificare quale ruolo hanno avuto nell'esercizio dei poteri di valutazione dell'impatto ambientale soggetti esterni all'amministrazione pubblica;

f) valutare sotto il profilo del rapporto costi-benefici la procedura dell'impatto ambientale in tutto il periodo di applicazione;

g) verificare l'utilità generale delle opere pubbliche accantonate o ridimensionate per effetto di valutazioni dell'impatto ambientale.

ART. 3.

1. La Commissione può chiedere copia di atti e documenti presso qualunque amministrazione pubblica, nonché documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria.

2. I membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda l'attività della Commissione ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

ART. 4.

1. Il Presidente della Camera dei deputati destina uffici e funzionari per i servizi di segreteria della Commissione.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.